

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 29-6948

L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". Approvazione del Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

in quest'ottica, il programma del governo regionale ha assegnato al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alla neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso;

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica,

individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni no profit attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che la Regione Piemonte ha approvato una modifica alla citata legge regionale n. 2/09 s.m.i., (L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15.12.2011), al fine di armonizzare l'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza attraverso un criterio volto a calcolare l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste ed all'innevamento delle aree sciabili;

preso atto che l'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

considerato che l'art. 40, comma 1 bis, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consulativa e consiliare - predisponga e approvi il Programma definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli investimenti, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

appurato che il citato Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni, allegato e parte integrante della presente deliberazione, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

sentita la competente Commissione consiliare, così come stabilito all'art. 40, comma 1 *bis* della L.R. n. 2/09 e s.m.i., che nella seduta del 12.12.2013 ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti del Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni;

sentita, inoltre, la Commissione tecnico - consulativa di cui all'art. 11 della citata legge regionale, costituita con Decreto della Presidente della G.R. n. 94 del 2.10.2009, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5.12.2013;

vista la Legge regionale 7 maggio 2013 n. 8, "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la Legge regionale 7 maggio 2013 n. 9, "Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015";

vista la "legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015";

viste le risorse finanziarie di cui ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2013 di seguito elencati, pari complessivamente ad € 1.985778,89:

- Capitolo n. 173335 "Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e della gestione delle spese di funzionamento" UPB DB 18091, pari ad € 1.141.493,17;

- Capitolo n. 188184 “Contributi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti sciistici di cui al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 22/07 (art. 43 della L.R. n. 22/09) UPB DB 18091, pari ad € 844.285,72;

considerato che con D.G.R. n. 23-6779 del 28.11.2013, la Giunta regionale ha stabilito di aprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese di categoria A (innevamento programmato e sicurezza delle piste) e C (spese di gestione) sostenute dalle microstazioni di cui all’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. nella stagione sciistica 2012/2013 di cui alla Parte Prima “Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili” ed alla Parte Seconda “Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria” destinando un importo pari ad € 1.000.000,00;

considerato, altresì, che con la medesima D.G.R. n. 23-6779 del 28.11.2013, la Giunta regionale ha stabilito di destinare il restante importo pari ad € 985.778,89 al finanziamento delle spese di innevamento programmato e sicurezza delle piste sostenute dalle Grandi Stazioni, di cui all’art. 40, comma 1 bis, della L.R. n. 2/09 s.m.i. nella stagione sciistica 2012/2013, secondo quanto stabilito dal “Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerata la possibilità di utilizzare le eventuali integrazioni che potranno essere successivamente effettuate a favore dei capitoli sopracitati, al fine di sostenere un maggior ammontare di spese;

appurato che con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009, tra le altre cose, sono stati istituiti presso Finpiemonte s.p.a tre appositi “Fondi” per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 2/09 e s.m.i e così denominati:

- “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” di cui alle spese di categoria A;
- “Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica di cui alle spese di categoria B non oggetto del presente provvedimento;
- “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” di cui alle spese di categoria C non oggetto del presente provvedimento;

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto, in particolare, che l’art. 1, comma 1, l’art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

ritenuto, tuttavia, opportuno che, per ciascuna annualità di validità del Programma, i singoli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. siano preceduti da una valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;

appurato che per il conferimento per l'anno 2013 a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti relativi al "Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni", allegato e parte integrante alla presente deliberazione, da affidare secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte secondo i criteri che saranno definiti nell'apposito contratto e nel rispetto dell'art. 30 della medesima per quanto attiene al compenso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il "Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni", predisposto in applicazione dell'art. 40, comma 1 bis, della L.R. n. 2/09 e s.m.i., allegato e parte integrante della presente deliberazione, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;
- di dare atto che, in attuazione a quanto già disposto con D.G.R. n. 23-6779 del 28.11.2013, per l'annualità 2013 le risorse finanziarie di cui ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione sono quelle di seguito elencate:
 - Capitolo n. 173335 "Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e della gestione delle spese di funzionamento" UPB DB 18091, pari ad € 1.141.493,17;
 - Capitolo n. 188184 "Contributi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti sciistici di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 22/07 (art. 43 della L.R. n. 22/09)" UPB DB 18091, pari ad € 844.285,72;
- di dare atto, quindi, che l'importo complessivamente disponibile risulta essere pari ad € 1.985.778,89 e di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 23-6779 del 28.11.2013, sia destinato alle Grandi Stazioni di cui all'art. 40, comma 1 bis della L.R. n. 2/09 s.m.i., oggetto del presente provvedimento, un importo pari ad € 985.778,89 per il finanziamento delle spese di categoria A (innevamento programmato e sicurezza delle piste) sostenute nella stagione sciistica 2012/2013;
- di stabilire che il restante importo disponibile sui citati capitoli è stato destinato, con la citata D.G.R. n. 23-6779 del 28.11.2013, al finanziamento delle spese di gestione (categoria C), di innevamento programmato e sicurezza delle piste (categoria A) sostenute dalle microstazioni (di cui all'art. 38) nella stagione sciistica 2012/2013;
- di stabilire, inoltre, che si utilizzino le eventuali integrazioni che potranno essere successivamente effettuate a favore dei capitoli sopracitati, al fine di sostenere un maggior ammontare di spese;
- di avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in "house providing", per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario all'erogazione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi del Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale in conformità all'art. 30 della Convenzione Quadro;
- di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi sopra descritti a Finpiemonte s.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato



REGIONE PIEMONTE

**Assessorato all'Istruzione, Sport, Turismo
E Opere Post-Olimpiche**

Direzione Cultura, Turismo e Sport

Settore Offerta Turistica

Interventi Comunitari in Materia Turistica

LEGGE REGIONALE del 26.01.2009, n. 2 e s.m.i.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”

PROGRAMMA ANNUALE 2013 GRANDI STAZIONI

Introduzione

I fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza.

La montagna piemontese ha le risposte giuste sia per chi cerca tranquillità e relax, sia per chi vuol fare sport, in estate come in inverno. Tuttavia, aumentando il numero delle persone che “visitano” le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. Diventa, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive.

Tali scenari hanno imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

E’ in quest’ottica che la Regione Piemonte ha approvato la modifica al testo della Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 - da cui scaturisce il presente Piano Annuale - che si è resa necessaria al fine di armonizzare l’impianto normativo esistente connesso all’erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza, per fornire un sostegno economico oggettivo improntato su criteri volti a calcolare l’economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste e all’ innevamento delle aree sciabili.

L’intervento legislativo, sostenendo le iniziative regionali nelle aree sciabili sul duplice binario, mediante apposito provvedimento della Giunta regionale per le grandi stazioni sciistiche, nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale e con il meccanismo di scelta a bando *ad hoc* nell’ambito dei programmi triennali di intervento per le “microstazioni”, ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti, e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento.

Finalità ed obiettivi

Il presente Programma Annuale, in armonia con quanto indicato nella Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 s.m.i., si propone di favorire la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati secondo le modalità previste dal Programma stesso.

Localizzazione degli interventi

Le aree sciabili, così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., dell'intero territorio regionale.

Soggetti Beneficiari

Sono ammessi alla partecipazione al presente Bando i soggetti giuridici pubblici e privati, di cui all'art. 40, comma 1 *bis*, di seguito indicati che operino nell'ambito degli sport invernali e che alla data della presentazione dell'istanza di contributo e della successiva realizzazione dell'intervento siano proprietari o gestori degli impianti:

- Imprese;
- Enti Pubblici;
- Enti e Associazioni *no profit*

Inoltre i soggetti beneficiari dovranno attestare e dimostrare di possedere i requisiti di legge per presentare istanza di contributo, ed in particolare:

- Coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione;
- Assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione o delle sue iniziative.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente Programma Annuale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i., attua o interviene a favore di interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.

Fondi per la gestione delle agevolazioni

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sarà alimentato presso Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO, il Fondo per la gestione delle agevolazioni concesse a favore dei soggetti beneficiari precedentemente elencati secondo le modalità indicate nel presente Programma e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

La dotazione di risorse da destinare al sostegno degli interventi di cui al presente Programma è, inoltre, incrementabile con eventuali ulteriori disponibilità che dovessero essere registrate nel corso della programmazione per l'anno 2013 ed in quelle successive.

Grandi Stazioni

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

CATEGORIA A

1.1 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **20%** dell'importo complessivo del **“Fondo per la sicurezza delle aree sciabili”**, per l'assegnazione di un contributo calcolato sull'ammontare delle spese sostenute **dal 30.04.2012 al 30.04.2013** dai soggetti beneficiari per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2 lettere b) e c) e di seguito riportate:

- Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- Posa della segnaletica;
- Posa delle protezioni;
- Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- Materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico ed ambientale;
- Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- Spietramenti.

Per spese del personale si intendono solo quelle relative all'attività/prestazioni svolta e documentata da cedolini paga/fatture con specifica attestazione (nel caso di lavoratori dipendenti) del consulente del lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione lorda ordinaria e straordinaria, contributi INPS e contributi INAIL). Non è ammessa la rendicontazione di spese inerenti a somministrazione/consumo di pasti, trasferte visite mediche e rimborsi di qualsiasi natura.

La quota di contributo relativo alla messa in sicurezza delle piste viene assegnata a fronte del totale della lunghezza di ciascuna pista di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/2009 e s.m.i. gestita e classificata ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, rettificata da due coefficienti: uno in funzione della difficoltà della pista stessa ed uno in funzione della sua ubicazione in quota. I coefficienti di difficoltà assegnati sono: 30 per le piste verdi e blu, 40 per piste rosse e 60 per piste nere; i coefficienti di quota assegnati sono: 1 per piste verdi, blu e rosse sotto i 2.500 m di quota, 2 per piste nere sotto i 2.000 m di quota e 5 per le piste superiori alle predette quote.¹

Ad ogni km di lunghezza delle piste di ogni stazione, rettificata dai succitati coefficienti, verrà assegnato l'importo forfetario onnicomprensivo di tutte le spese di € 120.00

¹ Se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è superiore al 40% la pista viene classificata come “pista nera”, se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è inferiore al 40% la pista viene classificata come “pista rossa”, la pendenza inferiore al 20% classifica la pista come “pista blu”.

Il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% delle spese così calcolate.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento dirigenziale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla “*Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili*” istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora non ancora predisposta opportuna istanza di classificazione, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste già oggetto di perizia dichiarate nel bando per l'anno 2012 che non siano state modificate.

Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell'Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell'azienda iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Per la rendicontazione dei costi del personale dipendente i soggetti beneficiari dovranno altresì presentare idoneo prospetto di calcolo costo orario (è accettato quello elaborato dai software di gestione del personale) rilasciato e sottoscritto dal Consulente del lavoro.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente Programma destina, inoltre l'**80%** del “**Fondo per la sicurezza delle aree sciabili**”, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 40% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull'ammontare delle spese sostenute riconducibili alla produzione di neve programmata². Il contributo relativo alla produzione e gestione di neve programmata viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento in dotazione al richiedente, sottostanti le piste da sci e dotate di pozzetti, rettificata in incremento del 5%.

Si assumono a conteggio le sole tubazioni fisse sottostanti le piste da sci dotate di pozzetti per l'innnevamento. Sono escluse le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua.

Nel caso in cui le tubazioni siano più lunghe della lunghezza dichiarata della pista servita dalle stesse si assume a conteggio la lunghezza della pista stessa.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario pari ad € 2.30 (o.f.e.) al mc di neve.

² Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.

Per quanto concerne la lunghezza della linee di innevamento, il beneficiario potrà presentare un'autocertificazione della lunghezza, espressa in metri lineari, a cui dovrà seguire una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le linee di innevamento già oggetto di perizia come dichiarato nel bando per l'anno 2012 che non siano state modificate.

Qualora vengano accertate difformità tra la perizia giurata e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse.

La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica, Via Avogadro, 30 - 10121 TORINO.

1.2 Criteri generali di valutazione

Le candidature presentate ai sensi del Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di:

- Verifica sotto il profilo formale;

1.2.1 Verifica formale

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente Programma:

1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di cui al successivo paragrafo 1.7 e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dal Programma 2013;
3. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicati "**non ammissibili**" i Dossier di Candidatura che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentati oltre il termine stabilito;

2. Non completi dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali e sottoscritta dal Legale Rappresentante);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;

Le relative istanze saranno giudicate **non ammissibili** e pertanto non finanziate.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata.³

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo **entro 90 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione del Dossier di Candidatura.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, il contributo concesso per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata sia per le piste di fondo che per le piste da discesa, **NON E' CUMULABILE** con ulteriori benefici ricevuti per i medesimi interventi.

Conseguentemente, ai sensi di quanto disposto ed approvato con D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013 relativa alla concessione dei contributi ai Comuni Olimpici per la produzione di neve programmata, i proprietari/gestori delle piste da sci su cui insistono impianti già di proprietà regionale non potranno accedere, per le medesime piste, ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/09 s.m.i. Tale limitazione interviene al fine di evitare che la Regione Piemonte eroghi un doppio contributo all'innevamento delle piste servite dagli impianti già di sua proprietà, una volta sotto forma di contributo forfetario all'ente locale, una seconda come contributo al gestore/proprietario ai sensi della citata L.R. n. 2/09 s.m.i..

1.3 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.

1.4 Piano finanziario

Le risorse necessarie per il finanziamento del Programma Annuale 2013 Grandi Stazioni relative agli interventi di Categoria A, sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

1.7 Presentazione delle candidature

³ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata.

La modulistica di candidatura (Dossier di Candidatura) sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all'approvazione del Programma 2013 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

Le candidature dovranno essere presentate, mediante l'apposito Dossier, alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 Torino, **entro e non oltre 60 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi previsti, i documenti costituenti la candidatura dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20/8/92).

I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Programma, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo a valere sullo stesso impianto e nello stesso anno di competenza.

Come già indicato, la gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO.

1.8. Dossier di candidatura

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte.

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo è in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30, Torino oppure è reperibile attraverso il sito internet: www.regione.piemonte.it/turismo.

Le domande devono essere trasmesse, nel rispetto dei termini, a mezzo di messaggio di **posta elettronica certificata (P.E.C.)**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

1. Esclusivamente file in formato pdf;
2. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
3. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;

- Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

E', ovviamente, consentito l'invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio supportare la domanda.

1.9 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione delle iniziative di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che l'iniziativa non sia stata realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.